

(N. 2108-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2359)*presentato dal Ministro delle finanze e *ad interim* del TesoroTRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1952

Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di trovare nuovi cespiti di entrata per l'Erario dello Stato, specie in riguardo alle maggiori spese rese necessarie dalle ultime calamità, ha indotto il Governo a rivedere tutta la materia delle tasse automobilistiche, ed a presentare quindi il progetto di legge sottoposto alla vostra approvazione.

Come è noto le vigenti tasse di circolazione per gli autoveicoli non sono in rapporto con l'attuale svalutazione del potere d'acquisto della lira. Ed infatti mentre tale svalutazione rispetto al 1938 presenta, grosso modo, l'indice di 1:50, con delle punte notevolmente maggiori, le tasse di circolazione in rapporto a tale periodo prebellico presentano un rapporto di aumento di 1:25 in media per le auto-

vetture, di 1:28 per i motocicli ed indici più bassi per gli altri automezzi.

Quindi bisogna convenire che, di fronte alle necessità dell'Erario era possibile un adeguamento, almeno parziale, delle tasse di circolazione al mutato valore d'acquisto della moneta. A ciò provvede il presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e che segue il criterio informatore di proporzionare la tassa in modo razionale alla potenza o alla portata degli autoveicoli.

Con l'articolo 1, in riferimento alle tariffe A, AA, B, BB, C, D, E allegate al disegno di legge, si provvede a fissare le nuove misure della tassa di circolazione per le biciclette a motore, i motocicli, le motocarrozette, le autovetture, gli autobus, gli autoscafi, gli auto-

carri e motocarri ed i rimorchi. Dall'esame delle tabelle allegate si desume che gli aumenti apportati, rispetto al 1938 sono i seguenti:

per le autovetture circa 36 volte in media, tenendo presente che non raggiungono trenta volte per le vetture utilitarie mentre superano le 50 volte per le grosse cilindrate;

per gli autocarri e rimorchi circa 14 volte in media.

Non sembra che le critiche mosse da alcuni membri della Commissione, e cioè che tali aumenti possano avere una incidenza depressiva sulla diffusione degli automezzi con dannose conseguenze sia nel campo economico sia nel campo sociale, possano legittimamente sostenersi.

Con l'articolo 2 si stabilisce che alle Province sarà devoluto un terzo dell'importo globale delle riscossioni per tasse di circolazione, invece della quota attuale dei due quinti.

L'articolo 3 riguarda il trattamento fiscale degli autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti al trasporto di cose. A tal punto, a richiesta di alcuni membri della Commissione, si segnala al Ministro la necessità di rivedere tutta la materia nel senso di stabilire un'esenzione o almeno una tariffa minima ad alcuni di essi usati solo da enti pubblici e per pubblica utilità come, le autospazzatrici, autospazzaneve, autoinnaffiatrici e simili, ed un trattamento analogo a quello dei carri agricoli a quelle autospeciali (trebbiatrici, sgranatrici, ecc.) impiegate unicamente su una sola azienda da cui non escono mai.

Con l'articolo 4 si dispone la concessione della targa in prova anche ai velocipedi a motore colmando una lacuna della vigente legislazione.

Con gli articoli 5, 6, 7 e 9 si realizza una necessità veramente sentita e cioè quella di permettere alle aziende agricole ed industriali di trasportare le maestranze con i propri autocarri normalmente adibiti a trasporto di cose, e se ne disciplina l'impiego. La richiesta soprattutto di lire 1000 annue per persona è notevolmente inferiore alla tassa per gli autobus normalmente adibiti al trasporto di persone.

Gli articoli 10 e 11 modificano le modalità per il rilascio di permessi per eseguire corse fuori linea e per il pagamento della tassa di circolazione.

Con l'articolo 12 giustamente si esentano dal pagamento della tassa i motorini usati dai mutilati destinati a «sostituire o integrare le loro possibilità di deambulazione». Non è chi non veda la profonda umanità di detta agevolazione.

Con gli articoli 13, 14, 15, e 16 si introducono nuove agevolazioni, da tempo invocate, sulla circolazione degli autoservizi di linea, sulla circolazione dei rimorchi, sul trasporto di automezzi nuovi di fabbrica, sulla circolazione di automezzi esteri.

Con l'articolo 17 si autorizza il Ministro per le finanze di affidare all'A.C.I. la riscossione delle tasse di circolazione e tributi annessi, stipulando apposita convenzione.

L'articolo 18 infine delega il Governo, sentita una commissione parlamentare, a formare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche, testo di cui si sente la necessità.

Onorevoli Senatori, premesso quanto sopra, la vostra Commissione Finanze e tesoro, a maggioranza, vi invita ad approvare il presente disegno di legge.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tariffe *A*, *AA*, *B*, *BB*, *C* e *E* allegate alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, e la tariffa *D* allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, relative alle tasse di circolazione degli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe *A*, *AA*, *B*, *BB*, *C*, *D* e *E* allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è soppresso e sostituito come segue:

« Con effetto dal 1° gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro del tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle provincie, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia ».

Art. 3.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:

- 1° trattrici stradali;
- 2° avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
- 3° autospazzatrici;
- 4° autospazzaneve;
- 5° autopompe;
- 6° autoinnaffiatrici;
- 7° autocarri attrezzi;

8° autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;

9° autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici;

10° autosgranatrici;

11° autotrebiatrici;

12° autofunebri;

13° autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

14° autoveicoli per disinfezioni;

15° autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

16° autoveicoli per radio-cinema sonoro;

17° autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di lire 3.000.

L'elenco di cui al primo comma può essere aggiornato con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello dei trasporti.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore.

Per le autoambulanze la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose ».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'articolo 2 del regio-decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, è elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; a lire 6.000 per i motocicli, le motocarrozette, i motocarri,

i motocicli leggeri, le motocarrozette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3.000 per gli autoscafi.

Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa è stabilita nella misura di lire 3.000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'articolo 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni ».

Art. 5.

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purchè non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'articolo 5 è concessa dal Prefetto. A tale fine le aziende interessate debbono rivolgere al Prefetto istanza corredata:

a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

Art. 7.

Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

1° il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

2° l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

3° le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.

Il Prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare la autorizzazione.

Nelle Provincie nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e dove questo manchi, al Questore.

Art. 8.

Per i trasporti di cui all'articolo 5 della presente legge deve essere corrisposta presso gli uffici esattoriali dell'Automobile Club d'Italia la tassa di circolazione nella misura fissa di lire 1.000 annue per ciascuna delle persone trasportabili indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1949, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, giusta la tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 9.

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua trasporto di persone su autocarri è punito con l'ammenda stabilita nell'articolo 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, oltre le sanzioni fiscali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 88.

La suddetta infrazione importa il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi degli articoli 81 e 94 del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi, sebbene munito dell'autorizzazione, non osservi le prescrizioni di cui al precedente articolo 7 o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.

Art. 10.

Il 1° comma dell'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è sostituito dal seguente:

« Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente nella circoscrizione ».

Art. 11.

La tassa di circolazione per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sestimi della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall'inizio dell'anno solare.

A chi esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa dovuta, prevista alla lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

Art. 12.

I mutilati e gli invalidi per qualsiasi causa sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i propri velocipedi a motore, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le loro possibilità di deambulazione.

Il diritto al predetto beneficio è riconosciuto annualmente dall'Intendenza di finanza competente per territorio su documentata domanda degli interessati cui verrà rilasciato il disco-contrassegno « servizio esente » (S. E.).

Art. 13.

Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale tra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

Art. 14.

La circolazione di rimorchi alternativamente accodati alla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.

Tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1° accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

2° l'autocarro e i rimorchi ad esso accodabili debbono appartenere allo stesso proprietario;

3° sulla licenza di circolazione dell'autocarro debbono essere trascritti a cura del predetto Ispettorato gli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito l'accodamento alternativo ai sensi del presente articolo.

Art. 15.

L'articolo 9 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri, pure, nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto ad una tassa fissa di lire 2.000 da corrispondersi presso il competente Ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia, per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate ».

Art. 16.

Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonchè i relativi rimorchi, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro pagamento di un tren-

taseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Art. 18.

Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta di un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche e aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

TARIFFA A.

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETTE	
Potenza in cavalli vapore	Tassa annua	Potenza in cavalli vapore	Tassa annua
Fino a 3	L. 4.000	Fino a 3	L. 4.500
Da oltre 3 fino a 6	» 5.500	Da oltre 3 fino a 6	» 6.000
Oltre 6	» 7.500	Oltre 6	» 8.000

N. B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto ($\frac{1}{4}$).

TARIFFA A.A.

VELOCIPEDI CON MOTORE AUSILIARIO		MOTOCICLI LEGGERI	
Cilindrata	Tassa fissa annua	Cilindrata	Tassa annua
Fino a 50 cm. ³	L. 1.200	Oltre 50 cm. ³ e fino a 125 cm. ³ . .	L. 3.000

MOTOCARROZZETTE LEGGERE

Cilindrata	Tassa annua
Oltre 50 cm. ³ e fino a 125 cm. ³ . .	L. 3.500

TARIFFA B.

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in cavalli vapore	Tassa annua	Potenza in cavalli vapore	Tassa annua
Fino a 10	L. 7.000	Fino a 28	L. 60.000
» 11	» 10.000	» 29	» 63.000
» 12	» 12.000	» 30	» 66.000
» 13	» 14.200	» 31	» 69.000
» 14	» 18.000	» 32	» 72.000
» 15	» 21.000	» 33	» 75.000
» 16	» 24.000	» 34	» 79.000
» 17	» 27.000	» 35	» 83.000
» 18	» 30.000	» 36	» 87.000
» 19	» 32.000	» 37	» 91.000
» 20	» 36.000	» 38	» 95.000
» 21	» 39.000	» 39	» 99.000
» 22	» 42.000	» 40	» 103.000
» 23	» 45.000	» 41	» 107.000
» 24	» 48.000	» 42	» 111.000
» 25	» 51.000	» 43	» 115.000
» 26	» 54.000	» 44	» 119.000
» 27	» 57.000	» 45	» 123.000

N. B. — Per le autovetture di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di lire 5.000 (cinquemila) per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

1°) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è del 60 per cento;

2°) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto ($\frac{1}{4}$); per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è ad un quinto ($\frac{1}{5}$);

3°) per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento (40 %) a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola guida.

TARIFFA BB.

AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in cavalli vapore		Tassa annua	Potenza in cavalli vapore		Tassa annua
Fino a 10		L. 6.000	Fino a 28		L. 38.000
» 11		» 7.500	» 29		» 40.000
» 12		» 9.000	» 30		» 42.000
» 13		» 10.500	» 31		» 44.000
» 14		» 12.000	» 32		» 46.000
» 15		» 13.500	» 33		» 48.000
» 16		» 15.000	» 34		» 50.000
» 17		» 16.500	» 35		» 53.000
» 18		» 18.000	» 36		» 56.000
» 19		» 20.000	» 37		» 59.000
» 20		» 22.000	» 38		» 62.000
» 21		» 24.000	» 39		» 65.000
» 22		» 26.000	» 40		» 68.000
» 23		» 28.000	» 41		» 71.000
» 24		» 30.000	» 42		» 74.000
» 25		» 32.000	» 43		» 77.000
» 26		» 34.000	» 44		» 80.000
» 27		» 36.000	» 45		» 83.000

N. B. — Per gli autobus di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45, aumentata di lire 3.000 per ogni cavallo vapore in più del 45.

Per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare si applica la tassa riportata nella presente tabella ridotta di un terzo ($\frac{1}{3}$).

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO

TARIFFA C.

TRASPORTO DI PERSONE.

Potenza in cavalli vapore		Tassa annua	Potenza in cavalli vapore		Tassa annua
1		L. 940	24		L. 12.680
2		» 1.140	25		» 13.895
3		» 1.345	26		» 15.135
4		» 1.555	27		» 16.635
5		» 1.770	28		» 18.075
6		» 1.985	29		» 19.850
7		» 2.310	30		» 21.560
8		» 2.645	31		» 23.425
9		» 2.980	32		» 25.325
10		» 3.325	33		» 27.275
11		» 3.685	34		» 29.275
12		» 4.060	35		» 31.325
13		» 4.550	36		» 33.810
14		» 5.055	37		» 36.310
15		» 5.555	38		» 38.810
16		» 6.095	39		» 41.310
17		» 6.635	40		» 43.810
18		» 7.300	41		» 46.310
19		» 7.980	42		» 48.810
20		» 8.675	43		» 51.310
21		» 9.535	44		» 53.810
22		» 10.425	45		» 56.310
23		» 11.500			

N. B. — Per gli autoscafi di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45 aumentata di lire 2.500 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo vapore di potenza del motore, giusta l'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1058.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tabella ridotta a un terzo ($\frac{1}{3}$).

TARIFFA D.

TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI, MOTOCARRI,
MOTOFURGONCINI, RIMORCHI E MOTOFURGONCINI LEGGERI

PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA	
	Autocarri, motocarri motofurgoncini	Rimorchi
Fino a 4 quintali	L. 5.000	L. 5.500
Da oltre 4 fino a 8 quintali	» 7.000	» 7.700
» » 8 » 10 »	» 9.000	» 9.900
» » 10 » 15 »	» 12.000	» 13.200
» » 15 » 20 »	» 17.000	» 18.700
» » 20 » 25 »	» 22.000	» 24.200
» » 25 » 30 »	» 27.000	» 29.700
» » 30 » 35 »	» 32.000	» 35.200
» » 35 » 40 »	» 37.000	» 40.700
» » 40 » 45 »	» 42.000	» 46.200
» » 45 » 50 »	» 47.000	» 51.700
» » 50 » 60 »	» 52.000	» 57.200
» » 60 » 70 »	» 58.000	» 63.800
» » 70 » 80 »	» 64.000	» 70.400
» » 80 » 90 »	» 72.000	» 79.200
» » 90 » 100 »	» 82.000	» 90.200
» » 100 » 110 »	» 92.000	» 101.200
Oltre 110 quintali	» 105.000	» 115.500

N. B. — Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di lire 4.000.

TARIFFA E.

RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE

Numero dei posti	Noleggio rimessa e servizio pubblico di linea	
	Uso privato	
Fino a 15	L. 25.000	L. 16.665
Da 16 a 25	» 37.500	» 25.000
Da 26 a 40	» 56.250	» 37.500
Oltre i 40	» 93.750	» 62.500